



Agf

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
CAMPUS DI RIMINI

ANNO 2013
REP. 87/2013 PROT. 1708

**BANDO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI
STUDENTI NEL CONSIGLIO DEL CAMPUS DELLA SEDE DI RIMINI
ANNO 2013**

IL COORDINATORE DEL CONSIGLIO DI CAMPUS DI RIMINI

- VISTI - l'art. 23, Statuto di Ateneo- D.R. n. 1203/2011 del 13.12.2011 pubblicato nella G.U. n. 200 del 27.12.2013;
- gli artt. 2, 4 e 5 del *Regolamento di funzionamento dei Campus* di cui al DR n. 592/2013 del 30 luglio 2013;
- PRESO ATTO - del DR n. 1592/2012 del 21/12/2012 di costituzione del Consiglio di Campus di Rimini
- del DR. n. 528/2013 del 28.06.2013 pubblicato nel B.U.-Supplemento Straordinario n. 86 del 01.07.2013 e relativo alla proclamazione eletti in seguito alle elezioni studentesche 2013;

DISPONE

Articolo 1

(Data e ora delle elezioni – Eligendi)

1. Sono fissate per il giorno 1 ottobre 2013 le elezioni di n. 2 rappresentanti degli studenti per il Consiglio di Campus della sede di Rimini - anno 2013.
2. Le operazioni di voto si svolgeranno il 1 ottobre 2013 dalle ore 09.00 alle ore 15.00.
3. Nel giorno delle elezioni gli uffici e le strutture didattiche e scientifiche del Campus di Rimini effettuano regolare servizio per gli studenti e per il pubblico e regolare attività didattica.

Articolo 2

(Elettorato attivo e passivo)

1. L'elettorato attivo e passivo spetta agli studenti eletti nei Consigli di Corso di Studio presenti presso il Campus e agli studenti eletti nei Consigli di Dipartimento iscritti a Corsi di Studio attivi presso il Campus.

Articolo 3

(Seggio elettorale)

1. Per l'elezione di n. 2 rappresentanti degli studenti per il Consiglio di Campus di Rimini è costituito un unico seggio elettorale presso Sala del Consiglio di Campus, Via Angherà, 22 (Rimini).

Agf



ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
CAMPUS DI RIMINI

2. La commissione di seggio è così composta:

Presidente:	Francesco Maria Barbini	(Personale Docente)
Segretario:	Luigi Antonio Gesualdi	(Personale Tecnico amministrativo)
Scrutatore:	Luca Baroncini	(Personale Tecnico amministrativo)

Articolo 4
(Procedura elettorale)

1. Le operazioni elettorali si svolgono presso il seggio elettorale appositamente costituito, mediante l'utilizzo di schede cartacee.
2. Il Presidente del seggio sovrintende al buon andamento delle operazioni di voto e alla loro regolarità e impedisce qualsiasi turbativa nella libera espressione del voto.
3. Possono accedere ai seggi, durante le votazioni, solo gli elettori compresi nell'elettorato di riferimento e il personale universitario autorizzato.
4. Al momento della chiusura delle operazioni di voto gli elettori ancora presenti nel seggio possono esercitare il loro diritto di voto.
5. Al termine delle votazioni, la Commissione di seggio procede al conteggio di coloro che hanno votato, allo scrutinio dei voti mediante lo spoglio delle schede introdotte nelle urne, all'approntamento delle tabelle di scrutinio ed alla redazione del verbale delle operazioni elettorali.
6. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche, hanno inizio subito dopo la chiusura delle votazioni e proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione.
7. In caso di contestazione di un voto il Presidente ne decide l'attribuzione; altro componente della Commissione di seggio opponente può tuttavia formulare rilievo scritto facendolo constare a verbale e in merito decide il Coordinatore del Consiglio di Campus.
8. I risultati dello scrutinio e la relativa documentazione, al termine dello stesso, sono comunicati da ogni Presidente di seggio al Coordinatore del Consiglio di Campus.

Articolo 5
(Modalità del voto)

1. Il voto è personale, libero e segreto.
2. L'elettore vota previa identificazione presso il seggio elettorale mediante documento di identità o di riconoscimento in corso di validità.
3. A ciascun elettore è consegnata una sola scheda, da inserire nell'apposita urna.
4. Ciascun elettore può esprimere sulla scheda una sola preferenza.

Articolo 6
(Proclamazione degli studenti eletti e durata della carica)

1. Sono eletti i due rappresentanti che hanno ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti si procede con sorteggio.
2. Il Rettore, accertata la regolarità degli atti trasmessi dal Coordinatore del Consiglio di Campus, procede con proprio decreto alla proclamazione degli eletti.
3. Il decreto rettorale di proclamazione degli eletti è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.

AL



ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
CAMPUS DI RIMINI

4. Gli eletti restano in carica tre anni dalla data di pubblicazione del decreto di proclamazione e, comunque, fino alla data di pubblicazione del decreto di proclamazione dei nuovi eletti nel Consiglio di Campus.

**Articolo 7
(Ricorsi)**

1. Contro i risultati è ammesso ricorso entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di proclamazione.
2. Il ricorso è presentato al Rettore che decide entro i successivi cinque giorni.

**Articolo 8
(Disposizioni finali)**

1. I dati personali sono trattati esclusivamente per fini istituzionali ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196.
2. Il presente provvedimento è reso disponibile sul Portale del Campus (www.unibo.it/unibo/it/campus-rimini/presentazione-e-organizzazione/organi/elezioni-studentesche).

Rimini, 10 settembre 2013

IL COORDINATORE DEL
CONSIGLIO DI CAMPUS DI RIMINI

Prof. Antonello Eugenio Scorcu